

Regione Piemonte

Provincia di Vercelli



COMUNE DI PILA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE

Approvato con Deliberazione di C.C. n° 17 del 25.07.2017

Art. 1

OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli artt.106 e seguenti del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale alla quale si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 03/11/2000 n. 396).

Art. 2

FUNZIONI

1. I matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco.
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile al Vice Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario generale, ai dipendenti a tempo indeterminato e ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, come previsto dall'art. 1 – comma 3 – del D.P.R. 396/2000;
3. Qualora i nubendi intendano far celebrare il loro matrimonio a cittadino/a italiano/a, gli stessi dovranno presentare domanda, indirizzata al Sindaco, almeno 40 giorni prima della data del matrimonio.
4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R 445/2000 da rendere all'Ufficiale dello Stato Civile almeno 30 giorni prima della celebrazione.
5. Una volta ricevuta la documentazione di cui precedenti commi 3- 4, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile per la celebrazione dell'evento specifico alla persona richiesta. Il delegato dovrà sottoscrivere la delega di funzioni per accettazione.
6. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396.
E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile di ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi, mantenendo un contegno adeguato al ruolo.
7. Il matrimonio civile è celebrato in luogo aperto al pubblico, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.

ART. 3

Matrimonio su delega

Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora prescelta, all'Ufficiale di Stato Civile con anticipo di almeno 40 giorni. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento. Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune i nubendi dovranno produrre con anticipo di almeno 20 giorni dalla data di celebrazione, all'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:

- a) Delega del Comune di residenza;
- b) Fotocopia dei propri documenti d'identità;
- c) Fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni;
- d) Indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio.

ART. 4

Matrimonio con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, in tempo utile e prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana oppure dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.
2. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

Art. 5

Luogo della celebrazione

Il matrimonio civile è, di norma, celebrato nella "Sala Consiliare". L'uso della Sala Consiliare da parte dell'Amministrazione Comunale è prioritario rispetto ad ogni altro. Per la celebrazione dei matrimoni sarà applicata la regola dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze.

Art. 6

Giornate ed orari di celebrazione

1. I giorni e gli orari delle celebrazioni vanno concordati con l'Ufficiale dello Stato Civile e sono subordinati alla disponibilità dell'Ufficiale dello Stato Civile celebrante e della struttura comunale.
2. I matrimoni civili sono celebrati in via ordinaria da lunedì a venerdì negli orari di apertura dell'Ufficio di Stato Civile.
3. La celebrazione del matrimonio richiesta in orari diversi, nei giorni feriali o festivi, o tra nubendi entrambi non residenti nel Comune è subordinata alla disponibilità degli operatori dell'Amministrazione Comunale e del Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato Civile o di un suo delegato alla celebrazione.
4. I matrimoni non vengono celebrati nei seguenti giorni:
 - 1 e 6 gennaio
 - Il sabato, la domenica e il lunedì di Pasqua
 - 25 aprile
 - 1 maggio
 - 2 giugno
 - 29 giugno (Santo Patrono)
 - 15 agosto
 - 1 e 2 novembre
 - 8, 24,25, 26 e 31 dicembre.

La celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa il Venerdì ed il Sabato antecedenti le Consultazioni Elettorali e nei giorni in cui si svolgono le Consultazioni Elettorali.

Art. 7

Tariffe

Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni con rito civile sono le seguenti:

TARIFE PER CITTADINI ENTRAMBI O ALMENO UNO DEI NUBENDI RESIDENTI A PILA:

IN ORARIO DI SERVIZIO: Gratis

FUORI ORARIO DI SERVIZIO: €. 50,00

TARIFE PER CITTADINI ITALIANI E STRANIERI NON RESIDENTI:

IN ORARIO DI SERVIZIO: €. 100,00

FUORI ORARIO DI SERVIZIO: €. 200,00

Tali tariffe potranno essere aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso:

- il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
- il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia, ecc.);

Art. 8

Modalità di presentazione della domanda

La richiesta relativa alla celebrazione del matrimonio civile deve essere inoltrata all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pila da parte dei nubendi contestualmente alla richiesta di pubblicazione. L'Ufficiale di Stato Civile, verificata la fattibilità del matrimonio civile, concederà il relativo nulla-osta e ne darà comunicazione ai richiedenti.

Entro cinque (5) giorni antecedenti la celebrazione i richiedenti dovranno produrre all'Ufficiale di Stato Civile copia della ricevuta di avvenuto pagamento per l'importo della relativa tariffa, qualora questa sia dovuta ai sensi del presente regolamento.

Il pagamento della tariffa prevista potrà essere effettuato direttamente alla Tesoreria Comunale, o tramite bollettino di c/c postale intestato al Comune di Pila, con indicazione della causale "celebrazione matrimonio civile del giorno".

Il mancato pagamento entro il termine previsto costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.

Art. 9

Allestimento della sala consiliare

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la struttura prescelta con arredi e addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura e spese dei richiedenti.

La sala consiliare o le altre strutture dovranno essere quindi restituite nelle medesime condizioni in cui sono state concesse per la celebrazione.

E' assolutamente vietato gettare o lasciare in terra riso, confetti, coriandoli ed altro all'interno della sede comunale.

Il Comune di Pila si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi o altro all'interno delle strutture comunali temporaneamente depositati dai nubendi.

Art. 10

Danni e responsabilità

Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture comunali concesse per la celebrazione, l'ammontare delle spese degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitata ai soggetti identificati ai sensi dell'art 6, comma primo, del presente regolamento (soggetti richiedenti).

Art.11

Servizi non erogati

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per cause imputabili al Comune, si provvederà alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente.

ART. 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

ART. 13

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa nazionale in materia.
